



Il Ministro della cultura

Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per l'ulteriore ristoro delle perdite, in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19, nel settore dei concerti di musica leggera

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, e, in particolare, l'articolo 183, comma 2;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della*



Il Ministro della cultura

salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazione dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;*

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante *“Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;*

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 36;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;*

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;*

VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2020 aprile 2020, recante *“Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinata al ristoro delle perdite, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel settore dei concerti di musica leggera”;*

VISTO il decreto ministeriale 3 marzo 2021, recante *“Misure di ristoro e sostegno del settore della musica dal vivo e degli autori, artisti interpreti ed esecutori”;*

RITENUTO opportuno prevedere una ulteriore misura di sostegno operatori del settore dell'organizzazione di concerti di musica leggera, in considerazione delle perdite subite a causa della interruzione dell'attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché al fine di favorire la ripresa;

DECRETA

Art. 1

(Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Una quota, pari a euro 10 milioni per l'anno 2021, del Fondo emergenze imprese



Il Ministro della cultura

e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è destinata al parziale ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di concerti di musica leggera in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Art. 2

(Presentazione delle domande e erogazione dei contributi)

1. Possono presentare domanda di contributo gli organizzatori di concerti di musica in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede legale in Italia;
- b) essere titolari di almeno n. 10 (dieci) C1 o di altra idonea documentazione e/o dichiarazione comprovante l'organizzazione del concerto, resa da pubblica autorità, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020;
- c) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa;
- d) assenza di procedure fallimentari;
- e) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
- f) non essere beneficiari del contributo ordinario a valere sul Fondo unico dello spettacolo nel triennio 2018-2020.

2. Entro dieci giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Spettacolo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.

3. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in via telematica, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla medesima Direzione generale. Nella domanda, i soggetti interessati riportano, con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 l'importo dei minori ricavi nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 settembre 2021 rispetto al periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 settembre 2019.

4. Le risorse di cui all'articolo 1, nel limite della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra gli organizzatori di concerti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 in proporzione ai minori ricavi accertati nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 settembre 2021 rispetto al periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 settembre 2019. Il contributo di cui al comma 5 non può comunque superare la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2021 nel periodo considerato.

5. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale Spettacolo entro trenta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande.



Il Ministro della cultura

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio nell'ambito del centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero della cultura.

Art. 4
(Controlli)

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti richiesti per presentare domanda di contributo ai sensi del presente decreto contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del competente Direttore generale, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 27 ottobre 2021

IL MINISTRO